
Circolare di studio n. 15/2015

Periodo 16-31 Agosto

SG

Studio Gurgenti

Dottori Commercialisti

Sommario

Bene a sapersi.....	3
Regole per regolarizzare l'adesione - attivata nel corso del 1015 - al regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.....	3
Dal 1° gennaio 2016 entra in vigore il "bail-in"	4
Dal 2016: Modello 730 precompilato con le spese sanitarie	6
Modalità per il versamento della sanzione amministrativa da parte dei Caf e degli intermediari abilitati che rettificano o segnalano un modello 730 non corretto	7
Codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali.....	8
Cessazione dei benefici contributivi in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.....	9
Agenda.....	10
Scadenario dal 16 al 31 agosto 2015	10
Formulario operativo.....	17
Voluntary Disclosure - Relazione di accompagnamento della richiesta di collaborazione volontaria	17
Indici, dati e schede operative.....	23
Accertamento con adesione.....	23
Dossier Casi e Contabilità.....	27
Aspetti contabili del reverse charge	27

Bene a sapersi

Regole per regolarizzare l'adesione - attivata nel corso del 1015 - al regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

Dal 1° gennaio 2015, il regime forfetario, introdotto dall'art. 1, commi 54 e seguenti, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha sostituito tutti i regimi fiscali di favore in vigore al 31 dicembre 2014 e cioè:

- il regime fiscale di vantaggio per le nuove iniziative produttive e lavoratori in mobilità;
- il regime contabile agevolato;
- il regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo;

mediante la loro abrogazione espressa, pur prevedendo due eccezioni che riguardano il regime fiscale di vantaggio.

Infatti, per tale regime:

- nell'art. 1, comma 88, della legge di stabilità 2015, è stato consentito ai soggetti in attività, che al 31 dicembre 2014 applicavano il suddetto regime, la facoltà di continuare ad avvalersene fino al compimento del quinquennio o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età;
- nell'art. 10, comma 12-undecies, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, è stata prevista la proroga del regime fiscale di vantaggio per i soggetti, che avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la scelta nel 2015. Poiché, ai sensi della norma recata dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, il suddetto regime è applicabile solamente alle nuove attività, la possibilità di avvalersi del regime fiscale di vantaggio opera esclusivamente con riferimento ai soggetti che intraprendono un'attività di impresa, arte o professione nell'anno 2015.

Ai fini procedurali, si sottolinea che, fino al 31 dicembre 2014, il regime fiscale di vantaggio era il regime naturale dei contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla relativa disciplina, che potevano accedervi senza porre in essere particolari adempimenti preventivi.

L'indicazione, nella dichiarazione di inizio attività, di presumere la sussistenza dei requisiti per l'applicazione del regime aveva, infatti, natura di mera comunicazione ai fini anagrafici, e non anche natura di opzione.

Ai sensi dell'art. 10, comma 12-undecies, del D.L. 192/2014, l'applicazione del regime fiscale di vantaggio prevista solamente per coloro che iniziano l'attività nel 2015, deriva da una specifica scelta del contribuente, soggetta, in quanto tale, alla disciplina delle cosiddette "opzioni".

Considerando che la regola generale prevede che:

- l'opzione e la revoca:
 - di regimi di determinazione dell'imposta;
 - di regimi contabili;si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili;
- la validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività;

anche se il soggetto interessato è comunque tenuto a comunicare l'opzione effettuata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.

Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva *“la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.”*

La mancanza o la tardività della comunicazione, pur essendo sanzionabile secondo le vigenti disposizioni, non determina l'invalidità dell'opzione.

A ciò consegue che:

- coloro che hanno intrapreso o intraprendono un'attività di impresa, arte e professione nel corso del 2015 e che, avendone i requisiti, intendono avvalersi della facoltà loro accordata dall'art. 10, comma 12-undecies del D.L. 192/2014, se non hanno manifestato nel modello A/7 l'opzione per il regime fiscale di vantaggio, hanno la possibilità, comunque, di avvalersene, dandone comunicazione, secondo le regole ordinarie, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2015 (da presentarsi nel 2016), allegando il modello inerente alle opzioni predisposto per la dichiarazione Iva;
- tale facoltà-possibilità deve essere riconosciuta anche a coloro che hanno iniziato la nuova attività nel 2015, prima dell'entrata in vigore del citato art. 10, comma 12-undecies, del D.L. 192/2014.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate nella risoluzione 23 luglio 2015, n. 67/E, ha puntualizzato che il contribuente per esercitare la suddetta opzione può, tra l'altro, entro la prima liquidazione Iva successiva al 23 luglio 2015, apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell'imposta.

In particolare, il soggetto interessato:

- ✓ *per le operazioni attive*, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, terzo e quarto comma, e 21, comma 4, del decreto Iva, può emettere nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini Iva) per correggere l'attribuzione dell'Iva in rivalsa al cessionario o committente, che a sua volta è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa;
- ✓ *per l'Iva sugli acquisti detratta nel primo trimestre*, deve porre in essere l'inerente variazione in aumento;
- ✓ *per l'eventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta*, potrà procedere a chiedere il rimborso.

Dal 1° gennaio 2016 entra in vigore il “bail-in”

Lo strumento del *bail-in*, che in Italia sarà operativo dal 1° gennaio 2016, prevede che nell'ipotesi di dissesto o di rischio di dissesto di una banca o di un'impresa di investimento o di un ente creditizio, i soci e i creditori dell'ente si facciano in parte carico delle perdite, contribuendo al suo “salvataggio”.

Solamente dopo che i soci e i creditori avranno coperto le perdite per un'entità *non inferiore all'8% delle passività totali*, sarà possibile l'intervento dello Stato nel piano di risanamento (cioè il cosiddetto *bail-out*).

Saranno soggette a *bail-in tutte le passività delle banche*, ad esclusione, senza pretesa di completezza:

- i cosiddetti depositi protetti, come, a titolo meramente indicativo:
 - ✓ i conti correnti;
 - ✓ i conti deposito anche vincolati;
 - ✓ i certificati di deposito nominativi;di entità non superiore a € 100.000,00;
- le passività garantite, comprese le eventuali obbligazioni garantite;
- le passività derivante da attività o liquidità detenute per conto del cliente, come, ad esempio:
 - ✓ i valori e gli oggetti depositati nelle cassette di sicurezza;

- ✓ le attività e/o le liquidità dei clienti detenute da o per conto di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o fondi di investimento alternativo;
a condizione che i clienti risultino protetti dal diritto fallimentare vigente;
 - le passività con durata residua inferiore a sette giorni derivanti dalla partecipazione a sistemi di pagamento e di regolamento titoli;
 - le passività conseguenti ad un rapporto fiduciario tra l'ente (fiduciario) e altro soggetto (beneficiario), se, ovviamente, quest'ultimo risulta protetto dal diritto fallimentare o dal diritto civile in vigore;
 - le passività interbancarie con scadenza originaria inferiore a sette giorni;
- nonché determinate passività nei riguardi di:

- autorità fiscali e previdenziali, se inerenti a passività privilegiate ai sensi del diritto applicabile;
- fornitori di beni e servizi ritenuti essenziali per il funzionamento dell'ente;
- lavoratori dipendenti, se conseguenti a retribuzioni e prestazioni pensionistiche;

tenendo presente che la Banca d'Italia può escludere dal *bail-in* ulteriori specifiche categorie di passività.

Le perdite delle banche in dissesto, ai fini operativi, devono essere assorbite da soci e creditori secondo una ben precisa classificazione individuativa.

Infatti, i primi a sopportare le perdite saranno coloro che detengono azioni o altri titoli di proprietà della banca, tramite la cancellazione, la diluizione o il trasferimento delle azioni a creditori soggetti a *bail-in*, e, solamente se ciò non risultasse sufficiente, le eccedenze dovranno essere sostenute dai creditori della banca, nel seguente ordine:

1. svalutazione e/o conversione in azioni delle cosiddette passività subordinate, come, ad esempio, le obbligazioni condizionate;
2. svalutazione e/o conversione in azioni delle altre passività non garantite;
3. svalutazione dei depositi delle grandi imprese, *limitatamente* agli importi che superano l'entità di € 100.000,00;
4. svalutazione e/o conversione in azioni riguardanti altre passività, tra cui i depositi di persone fisiche e piccole e medie imprese (per i quali è stato stabilito un privilegio superiore agli altri crediti chirografari), *limitatamente* alle entità che superano il valore di € 100.000,00.

In pratica, il *bail-in* trova applicazione seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni; solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva, tenendo presente, in ogni caso, che i soci e i creditori soggetti a tale istituto non potranno subire perdite superiori a quelle che avrebbero patito nell'ipotesi in cui l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza (liquidazione coatta amministrativa).

È importante che gli investitori facciano estrema attenzione ai rischi di alcune tipologie di investimento, in particolare al momento della sottoscrizione; alla clientela al dettaglio che intende sottoscrivere titoli della banca dovrebbero essere offerti innanzitutto certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia in luogo delle obbligazioni, *soggette a bail-in*.

Allo stesso tempo, le banche dovranno riservare gli strumenti di debito diversi dai depositi agli investitori più esperti, soprattutto quando si tratta di strumenti subordinati, ossia quelli che sopportano le perdite subito dopo gli azionisti.

Di quanto precede, le banche saranno tenute a dare comunicazione tempestiva alla loro clientela, in quanto l'informazione deve essere fornita, con estremo dettaglio, al momento del collocamento di titoli di nuova emissione.

Dal 2016: Modello 730 precompilato con le spese sanitarie

A partire dal 2016, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ciascun anno, mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati consolidati relativi a:

- a) spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente;
- b) rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

I dati forniti dal predetto "Sistema" sono quelli relativi:

- ✓ alle ricevute di pagamento;
- ✓ alle fatture e agli scontrini fiscali;

inerenti alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell'anno d'imposta e ai rimborsi erogati.

Per *ciascuna spesa o rimborso*, i dati che saranno resi disponibili sono:

- il codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- il codice fiscale o la partita Iva, il cognome il nome o la denominazione del soggetto erogante; al riguardo, l'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 23 novembre 2014, n. 175 stabilisce che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi:
 - ✓ le aziende sanitarie locali;
 - ✓ le aziende ospedaliere;
 - ✓ gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
 - ✓ i policlinici universitari;
 - ✓ le farmacie, pubbliche e private;
 - ✓ i presidi di specialistica ambulatoriale;
 - ✓ le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
 - ✓ gli altri presidi e le strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
 - ✓ gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;devono inviare al "Sistema tessera sanitaria", i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015;
- la data del documento fiscale che attesta la spesa;
- la tipologia della spesa;
- l'importo della spesa o del rimborso;
- la data del rimborso;

tenendo in considerazione che le *tipologie di spesa* riguardano:

- a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- b) spese inerenti all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- c) dispositivi medici con marcatura CE e, quindi, le spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- d) servizi sanitari erogati dalle farmacie, come, a titolo meramente indicativo, le spese relative a:
 - ecocardiogramma;
 - spirometria;
 - holter pressorio e cardiaco;
 - test per glicemia, colesterolo e trigliceridi;
 - misurazione della pressione sanguigna;
- e) farmaci per uso veterinario;
- f) prestazioni sanitarie riguardanti:

- assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica;
 - visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
 - prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica;
 - certificazione medica;
 - ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort;
- g) spese agevolabili solo a particolari condizioni, come:
- protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa);
 - cure termali;
 - prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
- h) altre spese.

Modalità per il versamento della sanzione amministrativa da parte dei Caf e degli intermediari abilitati che rettificano o segnalano un modello 730 non corretto

L'art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, nell'apportare modifiche alla disciplina delle sanzioni applicabili alle violazioni di cui all'art. 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ha espressamente previsto che «*Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione. La sanzione è ridotta nella misura prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre*».

Da quanto indicato, si deduce, in particolare, che la nuova formulazione della citata disposizione, prevede, tra l'altro, che in caso di trasmissione, entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa:

- *della dichiarazione rettificativa del contribuente;*

oppure:

- *della comunicazione dei dati rettificati,* nel caso in cui il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione;

il Caf (o il professionista) è tenuto al versamento di una somma ridotta nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento viene effettuato entro la stessa data del 10 novembre (cioè nella misura pari ad "un ottavo del minimo").

Per il versamento di tale somma, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 30 luglio 2015, n. 69/E, ha precisato che:

- deve essere utilizzato il codice tributo “8925”;
- per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto “Contribuente”, intestatario della dichiarazione dei redditi, oggetto dell’errato visto di conformità, si istituisce il seguente codice identificativo: “73” denominato “Contribuente”.

In sede di compilazione del modello F24, da predisporre per ogni singola dichiarazione rettificativa o comunicazione, nella sezione “Contribuente”, negli appositi campi, devono risultare riportati:

- il codice fiscale,
- i dati anagrafici;
- il domicilio fiscale;

del Caf o del professionista, intestatario della delega di pagamento, mentre nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere annotato il codice fiscale del contribuente, unitamente all’indicazione nel campo “codice identificativo” del riferimento “73”.

Codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per l’acquisizione di beni capitali

Il comma 2 dell’art. 32-bis del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, disposizioni in materia di autotrasporto, stabilisce che “*I contributi alle imprese di autotrasporto per l’acquisizione di beni capitali, relativi all’articolo 2, comma 2, lettere c) e d), del regolamento di cui al D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell’autotrasporto dall’articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 15 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto*”.

Inoltre, sempre il comma citato, pone in rilievo che tale credito d’imposta, al quale non si rende operativo il limite annuale previsto dall’art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (€ 250.000,00, con rinvio dell’eccedenza), può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli elenchi dei beneficiari, unitamente ai relativi codici fiscali e agli importi dei contributi unitari spettanti alle imprese che necessariamente devono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate con modalità telematiche.

Per consentire l’utilizzo in compensazione di tale credito d’imposta tramite il modello F24, nei limiti, termini e condizioni previsti dalla norma, è istituito, con la risoluzione 30 luglio 2015, n. 68/E, il codice tributo:

6848-Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per l’acquisizione di beni capitali – art. 32-bis, comma 2, del D.L. n. 133/2014.
--

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, tale codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”

oppure, nelle situazioni in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna *"importi a debito versati"*, tenendo presente che il campo *"anno di riferimento"* deve essere valorizzato con l'anno cui si riferisce il credito nel formato "AAAA".

Cessazione dei benefici contributivi in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori frontalieri italiani in Svizzera

La L. 5 giugno 1997, n. 147, recante *"Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro"*, all'art. 4 prevedeva, tra l'altro, la possibilità che detti lavoratori – ai quali veniva riconosciuto il diritto al trattamento in questione – potevano richiedere l'iscrizione nelle liste di mobilità ex lege 23 luglio 1991, n. 223, con conseguente operatività, in caso di loro assunzione, degli incentivi contributivi previsti dagli artt. 8, comma 2 o 25, comma 9 della medesima legge .

L'Accordo di Berna – da cui traeva origine tale disciplina speciale - ha cessato i suoi effetti nel mese di giugno del 2009 e il mancato rinnovo ha caducato di fatto gli effetti della L. 147/1997.

In relazione a quanto stabilito dalla decisione dell'Unione Europea n. 1/2012 e dell'adozione successiva di taluni regolamenti comunitari sul sistema di sicurezza sociale validi anche per la Svizzera, a decorrere dal 1° aprile 2012, la tutela dei lavoratori frontalieri era stata garantita mediante l'erogazione:

- fino al 31 dicembre 2012, dell'indennità di disoccupazione ordinaria;
- dal 1° gennaio 2013, tramite ASpl e mini ASpl;
- dal 1° maggio 2015 mediante NASpl-nuova assicurazione sociale per l'impiego.

In relazione ai citati sviluppi normativi ed, in particolare, in conseguenza dell'uscita di scena dell'impianto legislativo di riferimento, che consentiva l'iscrivibilità nelle liste di mobilità dei lavoratori frontalieri titolari del particolare trattamento di disoccupazione di cui alla citata L. 147/1997, si deve considerare esaurita la previsione dell'incentivo connesso al disposto di cui all'art. 4, comma 4 della medesima legge (benefici contributivi ex lege 223/1991).

Agenda

Scadenario dal 16 al 31 agosto 2015

<i>Giorno</i>	<i>Adempimento</i>	<i>Fatto/ da fare</i>
20	ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento dell'addizionale comunale e/o di quella regionale all'IRPEF inerente ai conguagli posti in essere nel corso del mese precedente per la cessazione del rapporto di lavoro.	
20	ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS I soggetti che operano nel settore finanziario che, nel corso del mese precedente hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.	
20	CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI Pagamento della seconda quota fissa della contribuzione 2015 determinata sul reddito minimale dovuta all'Inps dagli artigiani e dai commercianti e determinata sul cosiddetto reddito minimale.	
20	BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione fiscale (50% - 65%).	
20	CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell'art. 67, comma 1, lettera i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate.	

20	CONTRIBUENTI DI VANTAGGIO E SOGGETTI CHE APPLICANO IL REGIME FORFETARIO-DEBITORI D'IMPOSTA Pagamento, utilizzando il modello F24, da parte degli operatori economici che applicano il regime di vantaggio (o regime dei nuovi contribuenti minimi) dell'Iva e quelli che hanno attivato il nuovo regime forfetario, dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre eventuali operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta posti in essere nel corso del mese precedente.
20	CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE Versamento del contributo Inps da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati nel corso del mese precedente.
20	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS I soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.
20	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.
20	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi e/o a lavoratori a progetto, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.
20	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per l'importo eccedente il limite predetto.

20	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI PER VENDITE A DOMICILIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto.
20	CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente.
20	DIRITTO ANNUALE CAMERE DI COMMERCIO Versamento, se ne ricorrono le condizioni, da parte degli esercenti attività d'impresa del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e per le eventuali unità locali.
20	ENASARCO-CONTRIBUZIONE Pagamento del contributo dovuto sulle provvigioni di competenza del secondo trimestre 2015.
20	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte nel corso del mese precedente.

20	INAIL-VERSAMENTO PER AUTOLIQUIDAZIONE Pagamento della terza rata dell'autoliquidazione Inail.
20	IVA-RATEIZZAZIONE SALDO PERIODO D'IMPOSTA 2014 I contribuenti Iva che hanno corrisposto che hanno versato la prima rata del saldo relativo all'anno 2014 entro lo scorso 16, marzo devono procedere al pagamento della quinta rata del saldo che risulta dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione della prevista maggiorazione per interessi corrispettivi.
20	IVA-SOGGETTI IN REGIME MENSILE Pagamento, da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, del debito di tributo di competenza del mese precedente. Per i soggetti che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, l'eventuale versamento riguarda le risultanze della liquidazione Iva del secondo mese precedente.
20	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE-IMPOSTA SOSTITUTIVA I datori di lavoro privati che, nel corso del mese precedente hanno erogato somme dovute in relazione ad incrementi di produttività dal lavoro, devono procedere al pagamento dell'imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali.
20	RITENUTE ALLA FONTE I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto: <ul style="list-style-type: none">■ compensi per avviamento commerciale;■ contributi degli enti pubblici;■ indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;■ interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi);■ premi e vincite;■ provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;■ redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;■ redditi di lavoro autonomo;■ redditi di lavoro dipendente;■ redditi diversi; devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte.
20	TOBIN TAX Pagamento della Tobin Tax da parte delle banche, degli intermediari finanziari e dei notai che sono intervenuti nelle operazioni oppure i soggetti interessati o contribuenti in assenza di tali soggetti, che, nel corso del mese precedente, hanno

	posto in essere trasferimenti di azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché operazioni considerate “ad alta frequenza”.	
20	<p>VERSAMENTI SOMME DOVUTE INERENTI E/O COLLEGATE ALL’ADEMPIMENTO DICHIARATIVO</p> <p>Versamento, se ne ricorrono le condizioni, con la maggiorazione dello 0,40%, in unica soluzione o della prima rata:</p> <ul style="list-style-type: none">■ del saldo per l’anno 2014 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2015 relativo alle imposte sui redditi, alle eventuali addizionali e all’Irap (se soggetto passivo);■ delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es.: imposte sostitutive, Ivie, Ivafe, ecc.);■ dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps. <p>Inoltre, per i contribuenti che hanno deciso di rateizzare le somme dovute (saldo anno 2014 e acconti 2015), scade il termine per eseguire il pagamento della rata, con la prevista maggiorazione, se hanno eseguito il pagamento della prima rata entro il 16 giugno o nei 30 giorni successivi al 16 giugno con la maggiorazione dello 0,40% o entro il 6 luglio 2015.</p>	
20	<p>CONTRIBUTO CONAI-PRODUTTORI DI IMBALLAGGI O DI MATERIALI DI IMBALLAGGI</p> <p>Liquidazione della contribuzione dovuta per il mese o trimestre precedente e invio al Conai-Consortio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni, tenendo presente che il contributo risultante dalla dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento dell’addebito.</p>	
25	<p>CONTRIBUTI ENPAIA</p> <p>I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.</p>	
25	<p>CONTRIBUZIONE ENPALS</p> <p>Presentazione, tramite invio telematico, da parte dei soggetti che svolgono attività nell’ambito dei settori dello spettacolo e dello sport, della denuncia contributiva inerente al mese precedente.</p>	

25	OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE MENSILE Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese o al trimestre precedente, compresi coloro che in tale mese hanno superato la soglia di € 50.000,00 per la presentazione trimestrale dei modelli, tenendo in considerazione che la periodicità mensile deve risultare mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi.	
31	LOCAZIONI - REGISTRAZIONE CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO Termine per procedere alla registrazione nuovi contratti di locazione di beni immobili aventi decorrenza dall'inizio del mese e pagamento della relativa imposta di registro, nonché corresponsione dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione aventi decorrenza inizio mese.	
31	ACQUISTI DA SAN MARINO Comunicazione per il tramite del modello polivalente, in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, da parte degli operatori economici italiani delle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino mediante emissione di autofattura annotata nel corso del mese precedente.	
31	CONTRIBUZIONI INPS Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti del mese precedente, nonché dei compensi corrisposti nel medesimo periodo: <ul style="list-style-type: none">■ agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, tenendo presenti le variazioni normative intervenute;■ ai collaboratori coordinati e continuativi;■ ai lavoratori a progetto, tenendo presenti le variazioni normative intervenute;■ ai lavoratori autonomi occasionali;■ ai venditori a domicilio;■ agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps.	

31	ENTI NON COMMERCIALI E PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI Gli enti non commerciali e/o i produttori agricoli esonerati devono procedere sia a corrispondere l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e su quelli di beni e servizi da soggetti non residenti, annotati in relazione al precedente mese di <i>giugno</i> (secondo mese precedente), sia ad effettuare la presentazione della inerente denuncia mensile, con specificazione dell'imposta dovuta e corrisposta.
31	FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE Termine per procedere all'emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese.
31	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI Pagamento, da parte degli assicuratori, dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno.
31	LIBRO UNICO DEL LAVORO Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti al mese precedente, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese.
31	SCHEDA CARBURANTE Gli esercenti attività d'impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall'automezzo nel corso del mese di riferimento.
31	VERSAMENTI SOMME DOVUTE INERENTI E/O CONNESSE ALL'ADEMPIMENTO DICHIARATIVO Versamento, <i>se ne ricorrono le condizioni</i> , della rata con la prevista maggiorazione dovuta: <ul style="list-style-type: none">■ del saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 relativo alle imposte sui redditi, alle eventuali addizionali e all'Irap (se soggetto passivo);■ delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es.: imposte sostitutive, contribuzioni artigiani, commercianti, ecc.).

Formulario operativo

Voluntary Disclosure - Relazione di accompagnamento della richiesta di collaborazione volontaria

La *relazione di accompagnamento della richiesta di collaborazione volontaria*, che necessariamente deve risultare idonea a rappresentare in modo analitico, per ciascuna annualità d'imposta oggetto di collaborazione:

- i dati schematicamente riportati nella richiesta;
in modo da:
- fornire tutte le notizie di supporto atte a rendere gli stessi intellegibili.

In particolare la relazione deve comprendere:

- l'ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona;
- l'individuazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;
- la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti:
 - ✓ delle imposte sui redditi e relative addizionali;
 - ✓ delle imposte sostitutive;
 - ✓ dell'imposta regionale sulle attività produttive;
 - ✓ dei contributi previdenziali;
 - ✓ dell'imposta sul valore aggiunto;
 - ✓ delle ritenute alla fonte;

anche se non connessi con le attività costituite o detenute all'estero.

Inoltre, ai fini procedurali, si pone in rilievo che:

- nella relazione di accompagnamento devono essere fornite adeguate e dettagliate informazioni in relazione a tutti i soggetti che presentano un collegamento in relazione alle attività estere oggetto della procedura;
- deve essere trasmessa contestualmente tutta la documentazione, a supporto di quanto riportato nella relazione, in modo da pervenire:
 - ✓ alla ricostruzione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero;*nonché:*
 - ✓ alla determinazione dei maggiori imponibili.

Struttura della relazione di accompagnamento

1. ***"INTRODUZIONE"***: in tale sezione il professionista che assiste il richiedente (o il richiedente stesso) fornisce un quadro generale di tutte le violazioni che formano oggetto di emersione, delle modalità con cui le stesse sono state realizzate e dei momenti in cui sono state commesse. In particolare dovranno essere chiariti gli anni interessati dall'emersione ed il tipo di violazioni compiute in ciascun anno.

Inoltre in premessa va indicato un prospetto di riconciliazione tra la documentazione presentata e quanto riportato nel modello. In caso di integrazione della documentazione sarà necessario un altro prospetto di riconciliazione con evidenza delle integrazioni e dei collegamenti relativi all'ultimo modello presentato;

2. “SOGGETTI COLLEGATI”: in tale sezione vanno fornite informazioni più dettagliate rispetto ai soggetti collegati indicati nella Sezione I del Modello di richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria;
3. “ATTIVITA' ESTERE”: in tale sezione vanno dettagliate le attività estere indicate nella Sezione II del Modello di richiesta, predisponendo una distinta delle stesse. Per facilitare il successivo riferimento ai relativi documenti allegati, ciascuna attività elencata nella distinta sarà identificata con un codice progressivo da A01. Nella medesima sezione si illustrano anche i vari apporti di capitale affluiti verso le medesime attività nel corso degli anni ancora accertabili, già indicati sinteticamente nella Sezione III del Modello e si elencano i relativi documenti allegati;
4. “REDDITI CORRELATI ALLE ATTIVITA' ESTERE”: in tale sezione vanno dettagliati i redditi derivanti dall'utilizzazione a qualsiasi titolo o dalla dismissione delle attività estere oggetto di emersione e si elencano i relativi documenti allegati;
5. “ATTIVITA' ESTERE ALLA DATA DI EMERSIONE”: in tale sezione si forniscono le informazioni necessarie per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni per violazione del monitoraggio fiscale ai sensi dell'art. 5 - *quinquies*, comma 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167; inoltre vanno dettagliati i valori indicati alla Sezione IV del modello di richiesta ed elencati i documenti allegati;
6. “MAGGIORI IMPONIBILI E RITENUTE NON OPERATE”: in tale sezione va illustrata, per ciascun annualità d'imposta, la composizione dei valori indicati nella sezione V relativi ai maggiori redditi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ai maggiori imponibili ai fini IVA, alle eventuali ritenute non operate che formano oggetto di emersione. Nel medesimo paragrafo sono inoltre elencati tutti i documenti di supporto allegati;
7. “EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI RISERVATE DI CUI ALL'ARTICOLO 13- bis DEL DL 78/09”: in tale sezione vanno fornite indicazioni di dettaglio rispetto alle dichiarazioni riservate che si intendono far valere e si elencano i documenti allegati.

Avvertenze

Il contribuente ha la possibilità, in ogni caso, di aggiungere altri paragrafi per fornire qualsiasi altra informazione che ritenga utile per la trattazione della procedura di collaborazione volontaria.

I paragrafi di cui ai punti 3), 4) e 5), rispettivamente riguardanti cioè:

- le attività estere;
- i redditi correlati alle attività estere;
- le attività estere alla data di emersione;

dovranno essere compilati solo nei casi di richiesta di accesso alla procedura internazionale, qualora sussistano attività estere detenute in violazione del monitoraggio fiscale.

Se la documentazione allegata alla relazione è in lingua straniera, va corredata da una traduzione in

italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

La documentazione straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

Fac-simile di relazione

Fac-simile di relazione

Spett.le Agenzia delle Entrate
Ufficio voluntary disclosure
Vd (specificare la regione)

Luogo, data

Invio tramite PEC: (indirizzo specificato nella ricevuta telematica Entratel)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
ALL'ISTANZA DI ADESIONE ALLA VOLUNTARY DISCLOSURE
(ex allegato 4, del provvedimento del direttoriale 30 gennaio 2015)

Il sig., nato a (..) il e ivi residente in via, (..), C.F., dopo aver premesso che

in data ..-.-2015, per il tramite dell'intermediario incaricato dott. (C.F.), con studio in via (..), iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di, al n. _____, e-mail: - cell., ha inviato

richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

La consulenza nell'adesione alla procedura di collaborazione volontaria è stata prestata dal sottoscritto dott., nato a il (C.F.), con studio in (..) via e-mail:, pec:, tel., su incarico sottoscritto dal contribuente sig., in data ..-.-2015.

Il sig. ha prestato l'attività lavorata nel corso degli anni '90 prima in Germania, Lussemburgo e poi in Svizzera, che gli ha consentito di percepire – dal 2002 - una pensione per il lavoro svolto in quei Paesi per conto di datori di lavoro privati, oltre ad una pensione AVS Svizzera.

Nel corso degli anni ha accumulato dei risparmi, che sono rimasti depositati presso La Banca del Gottardo (oggi Bsi), di cui si darà resoconto dettagliato nel prosieguo.

Dall'analisi della documentazione raccolta è stato individuato che il contribuente ha percepito nei periodi d'imposta ancora accertabili, le seguenti pensioni:

	2010	2011	2012	2013
Svizzera - Avs	€ xx.xxx,xx	€ xx.xxx,xx	€ xx.xxx,xx	€ xx.xxx,xx
Lussemburgo - Pensione	€ xx.xxx,xx	€ xx.xxx,xx	€ xx.xxx,xx	€ xx.xxx,xx
Imposte pagate in Lussemburgo	€ x.xxx,xx	€ x.xxx,xx	€ x.xxx,xx	€ x.xxx,xx

Germania	€ xx.xxx,xx	€ xx.xxx,xx	€ xx.xxx,xx	€ xx.xxx,xx
----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Per tali redditi è necessario procedere a verificare se sono tassabili o meno in Italia nei periodi d'imposta ancora accertabili.

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir, costituiscono, altresì, "redditi di lavoro dipendente: ... a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati", tenendo in considerazione che le "Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia" prevedono:

Paese contraente	Tipologia di pensione	Articolo della Convenzione	Tassazione delle pensioni percepite da contribuenti Italiani
Germania	Private	18	Solo in Italia.
	Sicurezza sociale	x	x
	Sicurezza sociale	x	x
	Pubbliche	19, par. 2	Solo in Italia se il contribuente ha la residenza e la nazionalità italiana.
Lussemburgo	Private	18	Solo In Italia.
	Sicurezza sociale	18	In entrambi gli Stati.
	Pubbliche	19, par. 2	Solo in Italia se il contribuente ha la residenza e la nazionalità italiana. Nelle istruzioni al Modello Unico PF 2015 si chiarisce che la tassazione esclusiva in Italia opera se il contribuente ha solo la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.
Svizzera	Private	18	Le pensioni private sono tassate solo in Italia.
	Sicurezza sociale		Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
	Pubbliche	19, par. 1	Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia.

In relazione a quanto sintetizzato nel prospetto che precede, si evince che:

- le pensioni "private" provenienti dalla Germania e dal Lussemburgo dovevano essere tassate in Italia;
- le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non dovevano essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Tali pensioni, ai fini impositivi nazionali, sono state effettivamente tassate, come si rileva dalla dichiarazione dei redditi che il sig. ha presentato per i periodi d'imposta dal 2008 al 2013, per cui si ritiene che non sussiste l'onere di procedere al calcolo delle imposte non pagate e delle inerenti sanzioni amministrative.

Il sig. detiene in Svizzera presso Bsi (ex Banca del Gottardo) di Lugano CH, le seguenti attività finanziarie:

1. c/c n. (Iban: CH);
2. obbligazioni
3. fondi misti e investimenti SIM;

riscontrabili dagli estratti conto, allegati alla presente.

Tutte le consistenze derivano dall'accumulo di redditi di pensione, percepiti negli anni da vari Enti previdenziali.

Il contribuente, infatti, percepisce:

- pensione lussemburghese;
- pensione svizzera AVS;
- pensione tedesca;

individuabili dai prospetti di dettaglio allegati alla presente.

Le violazioni che formano oggetto di emersione, sono conseguentemente legate all'omesso monitoraggio fiscale, per i periodi d'imposta dal 2008 al 2013, mentre per il 2014 le consistenze e i relativi redditi risultano presenti nel modello Unico 2015.

A completamento, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- **soggetti collegati** - Non vi sono soggetti collegati, in quanto il sig. è l'unico intestatario delle attività oggetto di emersione. La disponibilità delle attività finanziarie, oggetto di emersione deve essere, di conseguenza, imputata interamente e unicamente al contribuente;
- **attività estere** - Il sig. detiene in Svizzera esclusivamente attività finanziarie. Nel dettaglio le consistenze delle attività estere, indicate nella sezione II dell'istanza, suddivise anno per anno convertendole con il tasso di cambio approvato, per i diversi anni d'imposta, dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento *ad hoc* ai fini del monitoraggio fiscale.

Si riporta di seguito una tabella di riconciliazione:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
tassi di cambio applicati	1,58739	1,51002	1,38034	1,23261	1,20528	1,23106	1,23106
c/deposito	€ xx.xxx,xx						
obbligazioni	€ xx.xxx,xx						
fondi misti e investimenti SIM		€ xx.xxx,xx					
Totali	€ xx.xxx,xx						

- **attività estere alla data di emersione** – le disponibili finanziarie sono tuttora detenuti presso la Bsi (ex Banca del Gottardo) di Lugano (Svizzera), Paese di detenzione *black list* con accordo, in quanto ha sottoscritto, in termini, entro il cosiddetto accordo di collaborazione fiscale. La somma delle consistenze al 31 dicembre 2014 ammonta a € xx.xxx,xx, come si evince dall'estratto conto bancario al 31 dicembre 2014;
- **maggiori imponibili e ritenute non operate** - per ogni periodo d'imposta oggetto di collaborazione volontaria, si ritiene opportuno dettagliare la composizione dei valori indicati nella sezione V dell'istanza, inerenti ai maggiori redditi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, che formano oggetto di emersione:

		<i>Redditi di capitale percepiti</i>							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	interessi attivi su c/deposito	€ xxx,xx	€ xxx,xx	€ xxx,xx	€ xxx,xx	€ xxx,xx	€ xxx,xx	€ xxx,xx	€ xxx,xx

2	obbligazioni (20%)	€ xxx,xx	€ xxx,xx	€ xxx,xx	€ xxx,xx	€ xxx,xx	€ xxx,xx		€ xxx,xx
3	fondi misti e inv. SIM (aliquota irpef)		€ xxx,xx	€ xxx,xx	€ xxx,xx	€ xxx,xx	€ xxx,xx	€ xxx,xx	€ xxx,xx
	Totali	€ xxx,xx	€ xxx,xx	€ xxx,xx					

- *effetti delle dichiarazioni riservate di cui all'art. 13-bis del D.L. 78/2009* - Si segnala che il sig. non ha aderito allo "scudo-ter" del 2009.

Allegati:

- autocertificazione veridicità dei dati sottoscritta dal contribuente;
- dettaglio pensioni estere;
- estratti conto bancari;
- prospetto di riconciliazione.

Con osservanza

L'intermediario

Il contribuente

.....

.....

Indici, dati e schede operative

Accertamento con adesione

Finalità dell'accertamento con adesione	<p>L'accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite tributaria. Si tratta, sostanzialmente, di un "accordo" tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.</p> <p>La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.</p>	
Chi è ammesso	Tutti i contribuenti (persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti, sostituti d'imposta)	
Imposte definibili	principali imposte dirette	<ul style="list-style-type: none">• Irpef• Ires• Irap• Imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni delle imprese• Imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione
	principali imposte indirette	<ul style="list-style-type: none">• Iva• Imposta sulle successioni e sulle donazioni• Imposta di registro• Imposta ipotecaria e catastale• Invim ordinaria e decennale• Imposta sostitutiva dell'Invim• Imposta sostitutiva sulle operazioni di credito• Imposta erariale di trascrizione e addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione• Imposta provinciale sull'immatricolazione di nuovi veicoli
Quando si propone	<ul style="list-style-type: none">• dopo aver ricevuto un avviso di accertamento• dopo un controllo eseguito dall'ufficio o dalla Guardia di Finanza (accesso, ispezione, verifica)	
	L'accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella <i>misura di un terzo del minimo</i> previsto dalla legge.	

Vantaggi dell'adesione	<p>Inoltre, per i fatti accertati, perseguibili anche penalmente, costituisce una circostanza attenuante il perfezionamento dell'adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L'effetto "premierale" si concretizza nell'abbattimento fino a un terzo delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie.</p>	
Procedimento	Iniziativa d'ufficio	<p>L'ufficio, tramite un invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento.</p> <p>L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento.</p> <p>Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a questo istituto per gli stessi elementi e per i periodi d'imposta indicati nell'invito.</p>
	Seguito richiesta del contribuente	<p>Il contribuente stesso può avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all'ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un'eventuale definizione.</p> <p>La domanda può essere presentata all'ufficio competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire; • dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso. <p>La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico, deve essere presentata – prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale – all'ufficio che lo ha emesso entro 60 giorni dalla notifica dell'atto mediante consegna diretta o a mezzo posta.</p> <p>Nel caso di invio dell'istanza per posta ordinaria</p>

		<p>vale la data di arrivo all'ufficio, mentre vale la data di spedizione se inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire.</p> <p>Il contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, sia da parte dell'Amministrazione finanziaria che da parte della Guardia di Finanza, che si sono conclusi con un processo verbale di constatazione. In questo caso l'ufficio lo inviterà, però, solo se lo ritiene opportuno.</p>
<p>Perfezionamento dell'adesione</p>	<p>Il raggiungimento o meno dell'accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore.</p> <p>Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti. L'intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall'accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.</p> <p>Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l'atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall'ufficio.</p> <p>Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate. Anche l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall'ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione.</p> <p>Al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l'accordo con l'Amministrazione può impugnare l'atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.</p>	

<p>Versamento delle somme dovute</p>	<p>Il versamento delle somme dovute può essere effettuato, a seconda del tipo di imposta, tramite i modelli di versamento F24 o F23.</p> <p>Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>in unica soluzione</i>, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell'atto;• <i>in forma rateale</i>, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (12 rate trimestrali se le somme dovute superano € 51.645,69), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto. <p>Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.</p> <p>Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza.</p> <p>Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia (60%), sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.</p> <p>Per il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione il contribuente può effettuare la compensazione con eventuali crediti d'imposta vantati, sempre che gli importi a debito siano da versare con il modello F24 (<i>non è, infatti, possibile compensare i debiti che devono essere pagati con il modello F23</i>).</p> <p>Attenzione:</p> <p>il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all'invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione.</p>
---	---

Dossier Casi e Contabilità

Aspetti contabili del reverse charge

Con la legge di stabilità 2015 è stato modificato il dettato dell'art. 17, del decreto Iva estendendo l'applicazione dell'*inversione contabile* anche:

- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- ai certificati relativi a gas e energia elettrica;
- alle cessioni di bancali in legno (pallet);
- alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore;
- alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento relative ad edifici.

Ai fini delle regole operative per la fatturazione e la registrazione contabile dell'*inversione contabile* è opportuno considerare il particolare iter da seguire che può essere così sintetizzato:

- ✓ integrazione della fattura con l'esposizione dell'Iva;
- ✓ annotazione della fattura nel registro acquisti;
- ✓ registrazione della fattura nel registro delle vendite;

dal quale si ottiene che l'operazione diventa neutra ai fini Iva, anche se si concretizza l'*inversione contabile* degli obblighi Iva dal venditore all'acquirente.

La mancata fatturazione secondo le norme proprie del reverse charge viene punita, ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis del D.Lgs. 471/1997, con l'applicazione, *per entrambe le parti*, di una sanzione pari al 3% dell'Iva, da un minimo di € 258,00, per la quale si rende anche attivabile l'istituto del ravvedimento operoso.

A chiarimento dell'assunto si valuto il caso che segue.

Caso – si ipotizzi la presenza di una operazione rientrante nell'ambito del reverse charge per un ammontare di € 1.000,00 soggetto all'aliquota Iva del 22%.

Soluzione:

ai fini procedurali è necessario:

- integrare la fattura, in quanto il soggetto cedente o prestatore (cd. venditore/fornitore) ha emesso il documento di addebito (fattura) senza la specificazione dell'entità dell'Iva, ma con l'espressione "*Operazione senza addebito IVA ai sensi dell'art. 17, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633*".

Tale fattura deve essere integrata, a cura del soggetto cessionario o committente (cliente), sia dell'aliquota Iva, sia dell'entità dell'imposta dovuta (€ 220,00);

- la fattura (unico esemplare) così integrata deve essere registrata sia nel registro Iva degli acquisti, sia in contabilità generale d'impresa con l'annotazione che segue:

Diversi	α	Debiti verso Fornitori (SP)		1.220,00
Prestazione di servizi ricevuti (CE)			1.000,00	
Iva a credito (SP)			220,00	

Per rendere neutra l'operazione occorre poi registrare la medesima sia nel registro Iva delle vendite, sia in contabilità generale d'impresa con l'annotazione che segue:

Crediti verso Clienti (SP)	α	Diversi		1.220,00
		Crediti verso Clienti (SP)	1.000,00	
		Iva a debito (SP)	220,00	

e, quindi, si dovrà procedere ad eseguire lo storno della posizione di debito Iva del fornitore:

Debiti verso Fornitori (SP)	α	Crediti verso Clienti (SP)		352,00
-----------------------------	---	----------------------------	--	--------

In contabilità generale d'impresa è possibile anche effettuare un'unica annotazione nel seguente modo:

<i>Diversi</i>	α	<i>Diversi</i>		1.220,00
		Debiti verso Fornitori (SP)	1.000,00	
		Iva a debito (SP)	220,00	

Prestazione di servizi ricevuti (CE)			1.000,00	
Iva a credito (SP)			220,00	